



COMUNE DI ALI' TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO

N 32 del 02/07/2024

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione di intenti e impegni per la gestione del Cimitero dei Comuni di Ali e Ali Terme.

L'anno duemilaventiquattro, addì due del mese di luglio alle ore 18:45 in Ali Terme nella consueta sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato. Presenti alla trattazione del punto in oggetto risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
BONFIGLIO LETTERIA	X		RAO SANTINA	X	
MAZZUCCO CHRISTIAN	X		MIRACOLO GIUSEPPE	X	
TRIOLO AGATINO	X		DI BLASI AGATA	X	
MUZIO FRANCESCO	X		PASSARI SANTI ANDREA	X	
MUSCARELLO ANTONINO	X		TODARO NUNZIATA	X	

Assenti: //

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Dott. Antonino Muscarello assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. Mario PUGLISI

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e dell'attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Con voti N. 10 favorevoli e N. \ contrari, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO con voti n.: 10 favorevoli e n.: \ contrari.

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Proponente: SINDACO Micalizzi

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione di intenti e impegni per la gestione del Cimitero dei Comuni di Ali e Ali Terme.

Premesso

- che con D.L.L. n. 181 del 22/02/1946 il Comune di Ali già aggregato per fusione al Comune di Ali Marina (oggi Ali terme) con Regio Decreto n. 2040 del 18 agosto 1928, è stato ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore di tale R.D.;
- che il citato D.L.L. 181/46 ha parimenti attribuito alla prefettura la competenza a provvedere, sentita la G. P.A., alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due enti di Marina ed Ali;
- che il decreto prefettizio n. 62920/1949 ha formalizzato la divisione, prevedendo che il cimitero restasse in proprietà di entrambi i Comuni e che, durante il periodo di uso comune, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria fossero ripartite in proporzione delle rispettive popolazioni;
- che i comuni di Ali ed Ali Terme sono stati nel tempo interessati da diversi provvedimenti di unificazione e separazione dei territori;
- che, in particolare, per quanto qui interessa, in uno dei momenti storici di unione dei due Comuni, fu edificato il cimitero (contraddistinto nell'allegato 1 con la lettera A) identificato il foglio di mappa catastale del Comune di Ali Terme n. 7 partt. A, B, 516,517;
- che, l'ultima divisione storica dei due Comuni è regolata dal citato Decreto Prefettizio del 1949, n. 62920;
- che, con particolare riferimento al cimitero comunale, ivi si legge che esso *“nelle condizioni in cui esso attualmente si trova, resta di proprietà di entrambi i due comuni finché i medesimi non avranno provveduto alla costruzione di un nuovo cimitero per conto proprio. Durante il periodo di uso comune le spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, per la costruzione di celle e altre opere nuove accessorie, per la custodia ed altre spese inerenti il servizio relativo, vanno ripartiti a carico dei comuni interessati in proporzione delle rispettive popolazioni e cioè nella misura del 58% per Ali Marina e del 42% per Ali”*;
- che i due Comuni, da allora, non hanno provveduto alla costruzione di un nuovo cimitero per conto proprio optando, di fatto di comune accordo, anche fruendo separatamente di finanziamenti a tale scopo stanziati dalle Autorità statali e regionali, per l'ampliamento dell'originario cimitero comunale;
- che il Comune di Ali ha operato un ampliamento del perimetro dell'area storica del “cimitero comunale in comproprietà”, giusto atto pubblico del 14 giugno 1965;
- che detta area è identificata al foglio di mappa catastale del Comune di Ali Terme n. 7, part. 1168 e 1170 (che tale area è contraddistinta nell'allegato 1 con la lettera B);
- che il Comune di Ali Terme, a seguito di esproprio, ha operato un ampliamento del perimetro dell'area storica del “cimitero comunale in comproprietà”;
- che detta area è identificata al foglio di mappa catastale del Comune di Ali Terme n. 7,

- part. 137(che tale area è contraddistinto nell'allegato 1 con la lettera C);
- che il Comune di Ali, con nota prot. n. 2490 del 14.4.2021 convocava il Comune di Ali Terme per una conferenza di servizi volta all'approvazione di un progetto esecutivo per i lavori relativi alla realizzazione di n. 48 loculi all'interno delle particelle 1168 e 1170;
 - che con nota prot. n. 0003678 del 26.4.2021 il Comune di Ali Terme, esprimeva il proprio dissenso mediante parere negativo sotto il profilo urbanistico e della legittimità dell'intervento da parte del Comune di Ali circa i lavori di realizzazione di n. 48 loculi;
 - che nota prot. n. 8006 del 7.12.2021 il Comune di Ali comunicava al Comune di Ali Terme, la convocazione di una nuova conferenza di servizi avente ad oggetto sempre il medesimo identico progetto già presentato nella precedente Conferenza di Servizi conclusasi con parere negativo;
 - che a fronte della predetta convocazione, con nota prot. n. 0011564 del 17.12.2021 il Comune di Ali Terme, valutato che trattavasi di riproposizione della precedente conferenza di servizi convocata a suo tempo dal Comune di Ali, e sulla quale era già stato espresso parere negativo, anche in questa sede confermava il proprio parere negativo;
 - che successivamente, con Deliberazione Consiliare n. 37 del 27.12.2021 il Consiglio Comunale del Comune di Ali Terme, per come prescritto dall'art. 54 del Regolamento di Polizia Mortuaria, aggiornava il piano cimiteriale peraltro già inserito nel PRG del Comune di Ali Terme approvato con decreto dirigenziale dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana n. 175 del 10 novembre 2020, pubblicato sulla GURS n. 60/2020;
 - che con ricorso del 16/02/2022, il Comune di Ali adiva il T.A.R. sez. distaccata di Catania per *“l'annullamento, previa misura cautelare dei seguenti atti e provvedimenti: 1) della nota prot. n. 11564 del 17 dicembre 2021 con il quale si rassegnava parere negativo al progetto di costruzione di n. 48 loculi all'interno del cimitero comunale di Ali e Ali Terme; 2) ove occorra della nota prot. n. 3678 del 26 aprile 2021; 3) della deliberazione del Consiglio comunale di Ali Terme n. 37 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato adottato il piano cimiteriale; 4) di tutti gli atti prodromici, precedenti, consequenziali e successivi anche se non conosciuti”*;
 - che con memoria del 04/03/2022, il Comune di Ali Terme si costituiva in giudizio per resistere al ricorso iscritto al n. 253/2022 R.G. proposto dal Comune di Ali;
 - che in data 11 maggio 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), respingeva il ricorso con sentenza n. 2050/2022;
 - che tale sentenza veniva appellata innanzi al C.G.A. che accogliendo l'appello in punto di giurisdizione chiariva che *“va altresì considerata la (doverosa e appropriata) configurazione dell'area cimiteriale, sin dall'ultima delle scissioni del territorio comunale, come una enclave di territorio condiviso tra i due comuni (e, anzi, al suo interno eventualmente frazionabile in due porzioni, attribuite l'una e l'altra a ciascuno di detti enti), pur se geograficamente interamente circondata (a mo' di isola, come ve ne sono tante nella geografia territoriale dei comuni italiani) dal territorio di Ali Terme”*;
 - che, in maniera ancora più chiara, *“come ritiene questo Consiglio – tutto il cimitero, funzionalmente inteso e dunque comprensivo delle sue successive estensioni, fu mantenuto come un'enclave di territorio assoggettato a una sorta di “comunione demaniale” tra i due enti, ossia appartenente al territorio (non di uno solo di essi, ma) di entrambi, con conseguente esercizio necessariamente condiviso di ogni potestà pubblica (ivi inclusa quelle edilizie di governo del territorio) afferente a tale specifica area”*;
 - che il Comune di Ali ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR Catania, con successiva costituzione *ad opponendum* del Comune di Ali Terme;

RILEVATO

- che, alla luce dei principi espressi dal CGA, i due Comuni intendono definire in via transattiva la gestione del cimitero per regolare i complessi rapporti discendenti dalle stratificate vicende storiche nonché i successivi ampliamenti perimetrali dell'originario cimitero comunale, nel rispetto del T.U. leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 e del D.P.R. 10/09/ 1990 n. 285;
- che, a tal fine, ritengono di dotarsi di uno strumento convenzionale ove sono indicati i diritti ed obblighi delle parti, dichiarando contestualmente la cessazione della materia del contendere;

VISTO lo Schema di Convenzione di intenti e impegni per la gestione del Cimitero dei Comuni di Ali e Ali Terme, che, allegato al presente atto, comprensivo di tutti gli allegati, ne costituisce parte integrante ed essenziale;

EVIDENZIATO

- che il suddetto schema è stato predisposto congiuntamente dai due Enti ed è stato sottoposto all'attenzione di S.E. il Prefetto di Messina;
- che, a tal fine, in data 20/06/2024 i Sindaci dei due enti, alla presenza del Prefetto di Messina, hanno sottoscritto una formale intesa sulla bozza convenzione, allegata al presente atto, impegnandosi a sottoporre il suddetto schema di convenzione all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali entro il termine di 20 giorni dalla presente;

DATO ATTO che l'approvazione dello schema di Convenzione rientra, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 3 della Legge Regionale 3 marzo 2020, n. 4 rubricata "*Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010*";

VISTI

- il TUEL;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale,

1. **Di prendere** atto dell'intesa sottoscritta in data 20/06/2024 dinnanzi al Prefetto di Messina tra i Sindaci dei Comuni di Ali e Ali terme in merito alla bozza di Convenzione di intenti e impegni per la gestione del Cimitero dei Comuni di Ali e Ali Terme;
2. **Di approvare** conseguentemente lo Schema di "Convenzione di intenti e impegni per la gestione del Cimitero dei Comuni di Ali e Ali Terme", che, allegato al presente atto, comprensivo di tutti gli allegati, ne costituisce parte integrante ed essenziale;
3. **Di autorizzare** a tal fine il Sindaco alla relativa sottoscrizione in nome e per conto dell'Ente;
4. **Di trasmettere** copia del presente atto al Comune di Ali e, per conoscenza, alla Prefettura di Messina;
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente all'Albo pretorio on line e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.
6. **Di dichiarare** la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di definire i rapporti tra i due Enti rispetto alla gestione del Cimitero;



IL PROPONENTE

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole

Alì Terme, 26.06.2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Benedetto Falcone

In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

Alì Terme, 26.06.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Rosa Puliatti





COMUNE DI ALÌ



COMUNE DI ALÌ TERME

CONVENZIONE
DI INTENTI E IMPEGNI
per la gestione del Cimitero dei Comuni di Ali e Ali Terme

L'anno duemilaventiquattro, addì 20 (venti) del mese di giugno, fra:

Il **COMUNE DI ALÌ** (Cod. Fisc/P. Iva 00399640838), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Ing. Natale Rao, con sede in Ali (ME) Via Roma n. 45, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____;

E

Il **COMUNE DI ALÌ TERME** (Cod. Fisc/P. Iva 00394310833), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Avv. Tommaso Micalizzi, con sede in Ali Terme (ME), Via Francesco Crispi n. 289, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____;

PREMESSO

- che con D.L.L. n. 181 del 22/02/1946 il Comune di Ali già aggregato per fusione al Comune di Ali Marina (oggi Ali terme) con Regio Decreto n. 2040 del 18 agosto 1928, è stato ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore di tale R.D.;
- che il citato D.L.L. 181/46 ha parimenti attribuito alla prefettura la competenza a provvedere, sentita la G. P.A., alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due enti di Marina ed Ali;
- che il decreto prefettizio n. 62920/1949 ha formalizzato la divisione, prevedendo che il cimitero restasse in proprietà di entrambi i Comuni e che, durante il periodo di uso comune, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria fossero ripartite in proporzione delle rispettive popolazioni;
- che i Comuni di Ali ed Ali Terme sono stati nel tempo interessati da diversi provvedimenti di unificazione e separazione dei territori;
- che, in particolare, per quanto qui interessa, in uno dei momenti storici di unione dei due Comuni, fu edificato il cimitero (contraddistinto nell'allegato 1 con la lettera A) identificato il foglio di mappa catastale del Comune di Ali Terme n. 7 part. A, B, 516,517;
- che, l'ultima divisione storica dei due Comuni è regolata dal citato Decreto Prefettizio del 1949, n. 62920;
- che, con particolare riferimento al cimitero comunale, ivi si legge che esso *“nelle condizioni in cui esso attualmente si trova, resta di proprietà di entrambi i due comuni finché i medesimi non avranno provveduto alla costruzione di un nuovo cimitero per conto proprio. Durante il periodo di uso comune le spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, per la costruzione di celle e altre opere nuove accessorie, per la custodia ed altre spese inerenti il servizio relativo, vanno ripartiti a carico dei comuni interessati in proporzione delle rispettive popolazioni e cioè nella misura del 58% per Ali Marina e del 42% per Ali”*;
- che i due Comuni, da allora, non hanno provveduto alla costruzione di un nuovo cimitero per conto proprio optando, di fatto di comune accordo, anche fruendo separatamente di finanziamenti a tale scopo stanziati dalle Autorità statali e regionali, per l'ampiamiento dell'originario cimitero

comunale;

- che il Comune di Alì ha operato un ampliamento del perimetro dell'area storica del "cimitero comunale in proprietà", giusto atto pubblico del 14 giugno 1965;
- che detta area è identificata al foglio di mappa catastale del Comune di Alì Terme n. 7, part. 1168 e 1170 (che tale area è contraddistinto nell'allegato 1 con la lettera B);
- che il Comune di Alì Terme, a seguito di esproprio, ha operato un ampliamento del perimetro dell'area storica del "cimitero comunale in proprietà";
- che detta area è identificata al foglio di mappa catastale del Comune di Alì Terme n. 7, part. 137 (che tale area è contraddistinto nell'allegato 1 con la lettera C);
- che il Comune di Alì, con nota prot. n. 2490 del 14.4.2021 convocava il Comune di Alì Terme per una conferenza di servizi volta all'approvazione di un progetto esecutivo per i lavori relativi alla realizzazione di n. 48 loculi all'interno delle particelle 1168 e 1170;
- che con nota prot. n. 0003678 del 26.4.2021 il Comune di Alì Terme, esprimeva il proprio dissenso mediante parere negativo sotto il profilo urbanistico e della legittimità dell'intervento da parte del Comune di Alì circa i lavori di realizzazione di n. 48 loculi;
- che nota prot. n. 8006 del 7.12.2021 il Comune di Alì comunicava al Comune di Alì Terme, la convocazione di una nuova conferenza di servizi avente ad oggetto sempre il medesimo identico progetto già presentato nella precedente Conferenza di Servizi conclusasi con parere negativo;
- che a fronte della predetta convocazione, con nota prot. n. 0011564 del 17.12.2021 il Comune di Alì Terme, valutato che trattavasi di riproposizione della precedente conferenza di servizi convocata a suo tempo dal Comune di Alì, e sulla quale era già stato espresso parere negativo, anche in questa sede confermava il proprio parere negativo;
- che successivamente, con Deliberazione Consiliare n. 37 del 27.12.2021 il Consiglio Comunale del Comune di Alì Terme, per come prescritto dall'art. 54 del Regolamento di Polizia Mortuaria, aggiornava il piano cimiteriale peraltro già inserito nel PRG del Comune di Alì Terme approvato con decreto dirigenziale dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana n. 175 del 10 novembre 2020, pubblicato sulla GURS n. 60/2020;
- che con ricorso del 16/02/2022, il Comune di Alì adiva il T.A.R. sez. distaccata di Catania per *"l'annullamento, previa misura cautelare dei seguenti atti e provvedimenti: 1) della nota prot. n. 11564 del 17 dicembre 2021 con il quale si rassegnava parere negativo al progetto di costruzione di n. 48 loculi all'interno del cimitero comunale di Alì e Alì Terme; 2) ove occorra della nota prot. n. 3678 del 26 aprile 2021; 3) della deliberazione del Consiglio comunale di Alì Terme n. 37 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato adottato il piano cimiteriale; 4) di tutti gli atti prodromici, precedenti, consequenziali e successivi anche se non conosciuti"*;
- che con memoria del 04/03/2022, il Comune di Alì Terme si costituiva in giudizio per resistere al ricorso iscritto al n. 253/2022 R.G. proposto dal Comune di Alì;
- che in data 11 maggio 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), respingeva il ricorso con sentenza n. 2050/2022;
- che tale sentenza veniva appellata innanzi al C.G.A. che accogliendo l'appello in punto di giurisdizione chiariva che *"va altresì considerata la (doverosa e appropriata) configurazione dell'area cimiteriale, sin dall'ultima delle scissioni del territorio comunale, come una enclave di territorio condiviso tra i due comuni (e, anzi, al suo interno eventualmente frazionabile in due porzioni, attribuite l'una e l'altra a ciascuno di detti enti), pur se geograficamente interamente circondata (a mo' di isola, come ve ne sono tante nella geografia territoriale dei comuni italiani) dal territorio di Alì Terme"*;

- che, in maniera ancora più chiara, *“come ritiene questo Consiglio – tutto il cimitero, funzionalmente inteso e dunque comprensivo delle sue successive estensioni, fu mantenuto come un’enclave di territorio assoggettato a una sorta di “comunione demaniale” tra i due enti, ossia appartenente al territorio (non di uno solo di essi, ma) di entrambi, con conseguente esercizio necessariamente condiviso di ogni potestà pubblica (ivi inclusa quelle edilizie di governo del territorio) afferente a tale specifica area”*;
- che il Comune di Ali ha riassunto il giudizio dinnanzi al TAR Catania, ove si costituiva il Comune di Ali Terme;
- che, alla luce dei principi espressi dal CGA, i due Comuni intendono definire in via transattiva la gestione del cimitero per regolare i complessi rapporti discendenti dalle stratificate vicende storiche nonché i successivi ampliamenti perimetrali dell'originario cimitero comunale, nel rispetto del T.U. leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 e del D.P.R. 10/09/ 1990 n. 285;
- che, a tal fine, ritengono di dotarsi di uno strumento convenzionale ove sono indicati i diritti ed obblighi delle parti, dichiarando contestualmente la cessazione della materia del contendere;

CONSIDERATO

- che, con decreto prefettizio n. 62920/1949, i due Comuni di Ali e di Ali Terme venivano divisi unicamente sul piano territoriale ed amministrativo e che, ciononostante, gli stessi hanno continuato ad intrattenere rapporti di collaborazione e di vicinanza parentale;
- che, allo stato dei fatti e per tutte le ragioni sopra illustrate, il Comune di Ali in persona del Sindaco pro tempore, Ing. Natale Rao, ed il Comune di Ali Terme in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Tommaso Micalizzi, intendono rinunciare al giudizio di riassunzione dinnanzi al TAR di Catania;

VISTO l'art. 3 della Legge Regionale 3 marzo 2020, n. 4 rubricata *“Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010”*;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono richiamate

PROPONE

- 1. DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. DI APPROVARE** la seguente convenzione di intenti ed impegni.
- 3. DI RITENERE** abrogata la convenzione per la gestione associata del Cimitero fra i Comuni di Ali Terme e Ali sottoscritta in data 26 maggio 2004.

TUTTO CIO' PREMESSO SI COVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente convenzione disciplina la gestione dell'intera area cimiteriale e dei relativi servizi

cimiteriali in conformità ai principi espressi dal CGA con la sentenza n. 876/2023.

In particolare l'area cimiteriale risulta divisa in due porzioni sulle quali i Comuni esercitano differenti potestà ai sensi del successivo articolo 2.

Resta in capo ad entrambi i Comuni congiuntamente l'adozione degli strumenti di pianificazione dell'area cimiteriale e nelle forme di cui all'art. 3 degli altri strumenti di governo del cimitero.

ARTICOLO 2

Potestà pubblica esercitata nelle porzioni di rispettiva competenza

In conformità ai principi espressi dal CGA n. 876/2023, *“considerata la (doverosa e appropriata) configurazione dell'area cimiteriale, sin dall'ultima delle scissioni del territorio comunale, come una enclave di territorio condiviso tra i due comuni (e, anzi, al suo interno eventualmente frazionabile in due porzioni, attribuite l'una e l'altra a ciascuno di detti enti)”*, è determinazione dei due Comuni esercitare, autonomamente, pur in conformità ad un condiviso piano unico cimiteriale dell'intera area, ogni potestà pubblica, ivi incluse quelle edilizie di governo del territorio.

Le rispettive porzioni del cimitero, entro cui si svolge la funzione in oggetto, sono state tracciate di comune accordo dai Comuni di Alì e di Alì Terme individuando due zone (contraddistinte nell'allegato e con le lettere D e E) all'interno del territorio cimiteriale, così come da mappa ivi allegata e che costituisce parte integrante della presente convenzione.

La porzione denominata “D” sarà gestita dal Comune di Alì e la porzione denominata “E” dal Comune di Alì Terme.

I due Enti, all'interno della porzione di gestione esclusiva, godono di ogni potestà pubblica correlata ivi inclusa quella edilizia, autorizzatoria, concessoria, di polizia, nel rispetto del piano cimiteriale vigente.

ARTICOLO 3

Provvedimenti di gestione dell'area cimiteriale da adottare congiuntamente o disgiuntamente

Le potestà da esercitare nelle rispettive porzioni di competenza dovranno essere comunque conformi ai provvedimenti di pianificazione generale che i due Comuni si impegnano ad aggiornare congiuntamente.

I due Comuni, in particolare, alla scadenza dell'efficacia dell'attuale piano cimiteriale, se sarà necessario adottare un nuovo piano o modificare quello esistente, dovranno affidarsi ad un professionista esterno individuato di comune accordo, il cui onorario sarà diviso in parti uguali tra i due Enti e sottoposto all'approvazione dei rispettivi consigli comunali. Nel Piano cimiteriale dovranno essere riportate tutte le norme edificatorie e gestionali sull'intera area che dovranno essere rispettate da entrambi i comuni nelle loro porzioni di aree di competenza, quali:

- a. la previsione delle necessità future di sepolture e loro tipologie;
- b. le previsioni di ampliamento o ridefinizione delle aree cimiteriali e dei vincoli relativi;
- c. le norme tecniche di attuazione che regolano gli interventi operativi.

Il Regolamento di polizia mortuaria, dei servizi cimiteriali e dell'eventuale polizia cimiteriale, nonché le tariffe per la concessione di concessione di loculi e/o terreni saranno adottati autonomamente dai singoli Comuni.

ARTICOLO 4

Gestione di taluni servizi e manufatti comuni

La “Chiesa cimiteriale”, i “servizi igienici”, “ossario” e la “perimetrazione esterna” (muri perimetrali compreso il prospetto principale prospiciente la Strada Provinciale SP28 ed i cancelli di ingresso), verranno gestiti congiuntamente da entrambi i Comuni attraverso l'adozione di separati accordi.

La gestione di servizi non immediatamente divisibili (utenze idriche, elettriche), sarà attuata, in via transitoria e fino all'eventuale realizzazione di due impianti separati, dal Comune di Ali Terme.

In tal senso nella suddetta fase transitoria:

- le tariffe per l'illuminazione votiva saranno stabilite ed applicate dal Comune di Ali Terme e nessun onere graverà in capo al Comune di Ali;
- per l'utenza idrica sarà installato apposito contatore e le spese saranno ripartite al 50%.

ARTICOLO 5

Eventuali ulteriori ampliamenti cimiteriali

I Comuni di Ali e di Ali Terme, alla luce dell'attuale carenza numerica dei loculi, ravvisano sin d'ora la necessità futura di dover ampliare l'attuale territorio cimiteriale e ritengono di regolare, sin da subito le indicazioni di massima per procedere a tale attività.

Al verificarsi di detta esigenza, l'Ente interessato sarà tenuto a comunicare all'altro la volontà di procedere all'espropriazione di un terreno limitrofo, all'area cimiteriale comune, per poter avviare l'attività edificatoria di nuovi loculi.

L'attività espropriativa è sempre di competenza del Comune di Ali Terme. Tutte le spese necessarie ad indennizzare i proprietari del terreno o degli immobili oggetto di esproprio o acquisto, sono divise tra i comuni di Ali e Ali Terme nella misura del 50% cadauno.

L'area espropriata sarà assegnata a ciascun comune nella percentuale del 38,30% per il Comune di Ali e del 61,70% per il Comune di Ali Terme.

ARTICOLO 6

Decorrenza

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione.

ARTICOLO 7

Controversie

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti si impegnano reciprocamente a dichiarare la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, a rinunciare ai contenziosi in essere alla data di sottoscrizione del presente atto.

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse a tale risoluzione, le controversie sono affidate ad un organo collegiale consultivo composto da:

- i Segretari di entrambi i comuni;
- un terzo componente, con competenza in materia legale, nominato di comune accordo tra i due Enti;

In caso di disaccordo la questione sarà definita innanzi agli organi di giustizia competenti come per legge.

ARTICOLO 8

Fascicolo amministrativo del defunto

In conformità a quanto stabilito nel precedente articolo 2, si statuisce che le concessioni cimiteriali rilasciate, ed ogni ulteriore atto e/o provvedimento, ad oggi dal Comune di Alì e Alì Terme restano nella disponibilità degli atti dei rispettivi Comuni.

Qualora uno dei due Enti, avesse necessità di acquisire la documentazione inerente la “posizione amministrativa” di un defunto ricadente oggi all’interno della propria porzione di pertinenza ma a suo tempo curata dall’altro Ente e da esso detenuta, dovrà farne formale richiesta a quest’ultimo che, senza indugio, provvederà a trasmetterla, per i successivi provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 9

Registrazione

Il presente atto composto da n. 8 pagine scritte per intero e n. 9 articoli, sarà soggetto a registrazione in termine fisso dopo la sua sottoscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm.ii..

PER IL COMUNE DI ALÌ

Il Sindaco

Ing. Natale Rao

PER IL COMUNE DI ALÌ TERME

Il Sindaco

Avv. Tommaso Micalizzi

FOTO AEREA - AREA CIMITERIALE PRE-CONVENZIONE



FOTO AEREA - AREA CIMITERIALE a seguito della CONVENZIONE



Planimetria dell'Area Cimiteriale rappresentante la suddivisione delle due porzioni:

Porzione D (mq. 4788) - Comune di Ali

Porzione E (mq. 7712) - Comuni di Ali Terme



Prefettura di Messina

Intesa per la gestione del Cimitero dei Comuni di Ali e Ali Terme

I sottoscritti Ing. Rao Natale, Sindaco pro tempore del Comune di Ali, e Avv. Micalizzi Tommaso, Sindaco pro tempore del Comune di Ali Terme, alla presenza del Prefetto di Messina Cosima Di Stani

VISTA

la bozza di convenzione presentata di comune accordo dalle parti

SI IMPEGNANO

A sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali il suddetto schema di convenzione entro il termine di 20 giorni dalla presente.

Messina, 20 giugno 2024

Il Sindaco di Ali

Natale Rao

Il Sindaco di Ali Terme

Tommaso Micalizzi

Visto

Il Prefetto

(Di Stani)



Il Prefetto della Provincia di

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 02/07/2024 ore 18:45

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione di intenti ed impegni per la gestione del Cimitero dei Comuni di Ali e Ali Terme.

Presenti: 10 (Bonfiglio Letteria, Mazzucco Christian, Triolo Agatino, Muzio Francesco, Muscarello Antonino, Rao Santina, Miracolo Giuseppe, Di Blasi Agata, Passari Santi Andrea, Todaro Nunziata).

Assenti: nessuno

Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Approvazione schema di Convenzione di intenti ed impegni per la gestione del Cimitero dei Comuni di Ali e Ali Terme".

Il Presidente Muscarello illustra la proposta di deliberazione.

Il Cons. Bonfiglio dà lettura del verbale della seduta della Commissione consiliare.

Il Sindaco rileva l'importanza che nella seduta odierna siano presenti tutti i consiglieri comunali e ripercorre sinteticamente le tappe della vicenda. Sottolinea che la scelta dell'incontro dal Prefetto è stata decisiva. Non è stato un modo per scavalcare il ruolo del Consiglio comunale ma serviva una figura istituzionale di rilievo super partes che potesse favorire il dialogo tra i due Comuni per superare la fase di scontro. L'idea quindi, è stata quella di condividere preliminarmente con il Prefetto una bozza di convenzione, ferma restando la sovranità del Consiglio comunale in merito all'approvazione dello schema di convenzione. Il Sindaco precisa che, in base a quanto previsto dalla Convenzione non si determinerà alcuna divisione fisica del cimitero ma solo una divisione giuridica della gestione. In ogni caso è stato ribadito che la procedura per i futuri ampliamenti del cimitero sarà di competenza del Comune di Ali Terme. Ringrazia, quindi, il Consigliere Bonfiglio e gli avvocati che hanno assistito l'Ente per il lavoro svolto. Conclude, evidenziando che, una volta approvata la convenzione, si potrà finalmente avviare con urgenza la costruzione dei nuovi loculi.

Il Cons. Di Blasi si dichiara contenta dell'accordo raggiunto. Ricorda che, purtroppo, vi erano delle problematiche giuridiche molto complesse e alcuni atti della precedente amministrazione sono stati adottati quali atti tecnicamente dovuti. Il rammarico è che per districare questa complessa vicenda si è reso necessario ricorrere ai legali con aggravio di costi per entrambi i Comuni. Evidenzia la necessità che l'Amministrazione attenzi la manutenzione ordinaria del Cimitero che, fino ad oggi, è stata garantita interamente dal Comune di Ali Terme, anche a livello di costi. Si rende, quindi, necessario che i due Comuni coordinino i propri interventi di pulizia e manutenzione per garantire il decoro su tutta l'area.

Il Sindaco si dichiara d'accordo e consapevole che occorre un impegno congiunto per migliorare i servizi.

Il Cons. Bonfiglio ricorda la difficoltà di un percorso complesso e a tratti estenuante, sia dal punto di vista tecnico che personale. L'obiettivo è sempre stato quello di garantire il decoro dei luoghi. Le trattative si sono protratte per mesi e si è lavorato con molto impegno sul testo della convenzione. Conclude dichiarandosi emozionata per il risultato raggiunto.

Il Cons. Muzio ritiene necessario che le due Amministrazioni procedano a stilare un programma congiunto di interventi di manutenzione.

Il Cons. Passari rileva la necessità di affrontare insieme al Comune di Alì il tema delle spese finora sostenute esclusivamente dal Comune di Alì Terme per garantire la pulizia e manutenzione del cimitero. Si tratta, infatti, di spese che in parte dovranno essere recuperate.

Non essendoci richieste di intervento, **si mette ai voti.**

Presenti: 10 (Bonfiglio Letteria, Mazzucco Christian, Triolo Agatino, Muzio Francesco, Muscarello Antonino, Rao Santina, Miracolo Giuseppe, Di Blasi Agata, Passari Santi Andrea, Todaro Nunziata).

Assenti: nessuno

Favorevoli: 10 (Bonfiglio Letteria, Mazzucco Christian, Triolo Agatino, Muzio Francesco, Muscarello Antonino, Rao Santina, Miracolo Giuseppe, Di Blasi Agata, Passari Santi Andrea, Todaro Nunziata).

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all'unanimità.

Si mette ai voti l'immediata esecutività.

Presenti: 10 (Bonfiglio Letteria, Mazzucco Christian, Triolo Agatino, Muzio Francesco, Muscarello Antonino, Rao Santina, Miracolo Giuseppe, Di Blasi Agata, Passari Santi Andrea, Todaro Nunziata).

Assenti: nessuno

Favorevoli: 10 (Bonfiglio Letteria, Mazzucco Christian, Triolo Agatino, Muzio Francesco, Muscarello Antonino, Rao Santina, Miracolo Giuseppe, Di Blasi Agata, Passari Santi Andrea, Todaro Nunziata).

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all'unanimità.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per gg. 15 consecutivi:

Reg. n. _____

dal ____/____/____ al ____/____/____

Il Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/07/2024

- ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni
- ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]